



## Nota informativa

**POR FESR 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2639 del 28/12/2017 e s.m.i – Bando Attività 2.3.b.1 bis**

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dall'art. 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### Oggetto del procedimento

Contributi a aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, finalizzati al consolidamento delle imprese stesse in chiave innovativa, anche mediante l'introduzione e lo sviluppo di nuovi sistemi avanzati di informatizzazione nonché attraverso l'implementazione dei sistemi esistenti in funzione della trasformazione digitale dei processi produttivi", di cui alla delibera di giunta regionale n. 2639 del 28/12/2017 e s.m.i – Bando Attività 2.3.b.1 bis di cui:

- al Regolamento emanato con DPreg 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale POR FESR 2014- 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, di seguito denominato Regolamento POR FESR 2014-2020
- Regolamento (UE) 1303/2013

### Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

E' la Camera di Commercio (Organismo Intermedio) competente per territorio. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

<b>Responsabile del procedimento : IWAN OTTOGALLI (sostituto ANSELMO BERTOSSI)</b>		
<b>Responsabile dell'istruttoria</b>		
<b>Nome</b>	<b>Telefono</b>	<b>e-mail</b>
Tiziano Giacomello	0432 273522	porfesr@ud.camcom.it
Dania Negroni	0432 273525	
Elisa Zanuttini	0432 273583	
Doretta Bertoni	0432 273528	

### Procedimento e termini

Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a Bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 e ai sensi dell'art. 14 del bando.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal Bando. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 14 del Bando, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.

Le domande che, in esito alla fase istruttoria, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 15 del Bando. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, la CCIAA competente, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le domande di aiuto che non soddisfano le condizioni per l'ammissibilità di cui al comma 11 dell'art. 14 del Bando non sono ammesse all'aiuto. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Bando.

La CCIAA competente applica i criteri valutativi di cui all'Allegato 3 del Bando ai progetti di investimento contemplati dalle domande di cui all'articolo 14, comma 5, attribuendo i relativi punteggi. In sede di attribuzione del punteggio la CCIAA competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. Non sono ammesse all'aiuto le domande cui è attribuito un punteggio inferiore a 15. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1 dell'art. 15 del Bando, la CCIAA competente, entro 140 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approva la graduatoria provinciale parziale delle domande ammissibili all'aiuto nonché l'elenco provinciale delle domande non ammesse all'aiuto e li notifica alla Struttura regionale attuatrice. Nel caso in cui l'applicazione dei criteri valutativi comporti particolare complessità tecnica, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

Nel caso di cui al comma 5 dell'art. 15 del Bando si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Sulla base delle graduatorie provinciali parziali approvate dalle CCIAA competenti, in conformità all'articolo 15, comma 4, la Struttura regionale attuatrice, entro 10 giorni dalla notificazione dell'ultima graduatoria provinciale parziale, elabora la graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto e li notifica alle CCIAA.

La graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sui siti internet delle CCIAA competenti.

Entro 10 giorni dalla notificazione di cui al comma 1, la CCIAA competente adotta il provvedimento di concessione dell'aiuto alle PMI le cui domande si sono meglio classificate nella predetta graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.

Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 10 comma 1. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 2 del Bando, se la richiesta motivata di proroga è recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza.

## **Rinvio**

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo XI "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.

Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.